

SCAMBIO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA DELL'ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
E DEL PROTOCOLLO DI APPROVAZIONE DELLE NORME
CIRCA GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA

Il 3 giugno 1985, nel Palazzo Apostolico in Vaticano, S. Em. il Card. Agostino Casaroli, Segretario di Stato, Prefetto del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa e S.E. l'Onorevole Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, hanno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (18 febbraio 1984) e del Protocollo di approvazione delle Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia (15 novembre 1984).

Da parte ecclesiastica assistevano all'atto:

S.E. Mons. Eduardo Martinez Somalo, Sostituto della Segreteria di Stato; S.E. Mons. Achille Silvestrini, Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

Erano presenti:

Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Anastasio Ballestrero, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana; S.E. Mons. Romolo Carboni, Nunzio Apostolico in Italia; S.E. Mons. Egidio Caporello, Segretario Generale della C.E.I.; S.E. Mons. Attilio Nicora, Presidente della Delegazione della Santa Sede nella Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici; Mons. Giovanni Battista Re, Assessore della Segreteria di Stato; Mons. Audrys Bačkis, Sotto Segretario del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Domenico De Luca, Capo Ufficio della Segreteria di Stato; Mons. Pier Luigi Celata, Consigliere di Nunziatura, Segretario particolare del Cardinale Casaroli.

Erano inoltre presenti:

i membri della Delegazione della Santa Sede nella Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici: Mons. Giovanni Lajolo, del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa; Mons. Tino Marchi, Presidente nazionale della F.A.C.I.; Dott. Avv. Edoardo Boltani, Consultore della Congregazione per il Clero; Prof. Pio Ciprotti, Ordinario nella Pontificia Università Lateranense e nell'Università di Roma I; Prof. Giorgio Feliciani, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, Consultore della Congregazione per i Vescovi; Dott. Avv. Mauro Giovannelli, Praetor; Rev.do Sac. Paolo Bianchi, Segretario di detta Delegazione.

Da parte statale assistevano all'atto:

S.E. On. Giulio Andreotti, Ministro degli Affari Esteri; On. Giuliano Amato, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Erano presenti:

gli altri membri della Delegazione italiana in visita al Santo Padre: Ambasciatore Claudio Chelli, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede; Ambasciatore Bruno Bottai, Direttore Generale degli Affari Politici del Ministero degli Affari Esteri; Consigliere di Stato Giorgio Giovannini, Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Dott. Gennaro Acquaviva, Capo della Segreteria politica del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministro Plenipotenziario Luigi Guidobono Cavalchini, Capo di Gabinetto del Ministro degli Affari Esteri; Prefetto Giovanni Bottiglieri, Capo del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Consigliere di Legazione Antonio Badini, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Erano inoltre presenti:

Prof. Pietro Gismondi, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Roma II, Presidente della Delegazione del Governo italiano per la revisione del Concordato lateranense. I membri della Delegazione del Governo italiano nella Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici: Prof. Francesco Margiotta Broglio, Ordinario nell'Università di Firenze, Presidente; Prof. Carlo Cardia, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Pisa; Prefetto Dott. Aldo De Filippo, Direttore Generale degli Affari di Culto, Ministero dell'Interno; Dott. Vincenzo Cajaniello, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Prof. Cesare Mirabelli, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Roma II. Nonché: Dott. Vito Librando, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione; Prof. Giuseppe Dalla Torre, Ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università di Bologna; segretari della prima menzionata Delegazione: Signora Dott. Marcella Oliva Colombati, Segretaria della seconda menzionata Delegazione.

Si pubblicano in questa seconda parte del Notiziario:

- *il Processo-Verbale sullo scambio degli strumenti di ratifica;*
- *il decreto di emanazione delle Norme nell'ordinamento canonico;*
- *lo scambio di lettere tra il Card. Casaroli e l'On. Craxi sull'insegnamento della religione nella scuola;*
- *la Notificazione della Congregazione per i Sacramenti in materia matrimoniale;*
- *il discorso del Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato di Sua Santità e Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, On. Bettino Craxi;*
- *il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rivolto al Card. Casaroli;*

Processo-Verbale

I sottoscritti, debitamente autorizzati, si sono riuniti oggi per procedere allo scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II e del Signor Presidente della Repubblica italiana Sandro Pertini relative ai seguenti Atti stipulati tra la Santa Sede e l'Italia:

a) ACCORDO che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) PROTOCOLLO di approvazione delle norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici, firmato a Roma il 15 novembre 1984.

Gli strumenti di queste Ratifiche essendo stati trovati esatti e concordanti, lo scambio è stato eseguito.

Le Alte Parti contraenti, nell'atto di procedere allo scambio delle Ratifiche dei predetti Atti, hanno riaffermato la loro volontà di osservare lealmente — oltre al Trattato lateranense che ha posto fine alla Questione Romana — le nuove disposizioni che apportano modificazioni al Concordato lateranense, impegnandosi a procedere sempre, nell'interpretazione ed applicazione nei rispettivi ordinamenti di tutte le norme concordate, non solo nel doveroso rispetto della lettera e dello spirito degli accordi, ma anche secondo quella volontà di amichevole collaborazione che caratterizza i loro reciproci rapporti.

In fede di che, i sottoscritti hanno redatto il presente Processo-Verbale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto in doppio originale, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il tre giugno millenovecentottantacinque.

L. S.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

L. S.

BETTINO CRAXI

Decreto di emanazione delle Norme

NORME CIRCA GLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E CIRCA LA REVISIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DELLO STATO ITALIANO E DEGLI INTERVENTI DEL MEDESIMO NELLA GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI.

DECRETO

IL CARDINALE AGOSTINO CASAROLI

SECRETARIO DI STATO
PREFETTO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA

Premesso che con lo scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto in data odierna in Vaticano, sono entrati in vigore l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ed il Protocollo del 18 novembre 1984, relativo alla materia di cui all'art. 7 n. 6 di detto Accordo;

Atteso quanto stabilito nel citato Protocollo, art. 5;

Allo scopo di dare ad esso piena ed intera esecuzione in conformità a quanto convenuto nell'art. 4 del medesimo Protocollo;

In virtù degli speciali poteri conferitigli a tal fine da Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, emana, per quanto attiene all'ordinamento canonico, le seguenti Norme:

TITOLO I

ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

ART. 1

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 2

Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

ART. 3

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente, ovvero su domanda di questa.

ART. 4

Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

ART. 5

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri de-

gli organi di rappresentanza dell'ente. Agli enti ecclesiastici non può comunque essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.

I provvedimenti previsti dagli articoli 19 e 20 delle presenti norme sono trasmessi d'ufficio per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 6

Gli enti ecclesiastici già riconosciuti devono richiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla entrata in vigore delle presenti norme.

La Conferenza episcopale italiana deve richiedere l'iscrizione entro il 30 settembre 1986.

Gli Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie devono richiedere l'iscrizione entro il 31 dicembre 1989.

Decorsi tali termini, gli enti ecclesiastici di cui ai commi precedenti potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto.

ART. 7

Gli istituti religiosi e le società di vita apostolica non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia.

Le provincie italiane di istituti religiosi e di società di vita apostolica non possono essere riconosciute se la loro attività non è limitata al territorio dello Stato o a territori di missione.

Gli enti di cui ai commi precedenti e le loro case non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia. Questa disposizione non si applica alle case generalizie e alle procure degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica.

Resta salvo quanto dispone l'articolo 9.

ART. 8

Gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che sussistano garanzie di stabilità.

ART. 9

Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale.

ART. 10

Le associazioni costituite o approvate dall'autorità ecclesiastica, non riconoscibili a norma dell'articolo precedente, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile.

Esse restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari.

In ogni caso è applicabile l'articolo 3 delle presenti norme.

ART. 11

Il riconoscimento delle chiese è ammesso solo se aperte al culto pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, e sempre che siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e la officatura.

ART. 12

Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

ART. 13

La Conferenza episcopale italiana acquista la personalità giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con l'entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 14

Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione.

Nuovi capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile.

ART. 15

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

ART. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

ART. 17

Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 18

Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche.

ART. 19

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato.

ART. 20

La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

TITOLO II

BENI ECCLESIASTICI E SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 21

In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti.

ART. 22

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.

ART. 23

Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal Vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva.

ART. 24

Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

ART. 25

La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti.

ART. 26

Gli istituti religiosi, le loro provincie e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che presti continuativamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del Ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme.

ART. 27

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli Istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito.

ART. 28

Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi.

ART. 29

Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi.

ART. 30

Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora l'autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici.

ART. 31

Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69.

ART. 32

Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima della estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30.

ART. 33

I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

ART. 34

L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare una adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.

ART. 35

Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 36

Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione.

ART. 37

L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, co-

municazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il Prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il Prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, Comune, Università degli Studi, Regione, Provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al Prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

- a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;
- b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione.

ART. 38

Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento.

ART. 39

L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana.

ART. 40

Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma.

ART. 41

La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

ART. 42

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie.

ART. 43

Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35.

ART. 44

La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

- a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;
- b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;
- c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;
- d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;
- e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;
- f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;
- g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;
- h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47.

ART. 45

Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 46

A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 47

Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991, e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo di imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica.

ART. 48

Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo.

ART. 49

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deduci-

bile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART. 50

I contributi e concorsi nelle spese a favore delle Amministrazioni del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti ex economali destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzioni, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle Amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del Ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 51

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di uffici ecclesiastici, chiede al Prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi.

ART. 52

Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate.

ART. 53

Gli impegni finanziari per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 e 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali di cui al primo comma, costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo.

Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari. Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38.

Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli.

TITOLO III

FONDO EDIFICI DI CULTO

ART. 54

Il Fondo per il culto e il Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma sono soppressi dal 1° gennaio 1987.

Dalla stessa data sono soppresses anche le Aziende speciali di culto destinate, sotto varie denominazioni, a scopi di culto, di beneficenza e di religione, attualmente gestite dalle Prefetture della Repubblica.

Fino a tale data i predetti Fondi e Aziende continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

ART. 55

Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.

ART. 56

Il Fondo edifici di culto ha personalità giuridica ed è amministrato in base alle norme che regolano le gestioni patrimoniali dello Stato, con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti.

ART. 57

L'amministrazione del Fondo edifici di culto è affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei Prefetti.

Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.

Il Ministro è coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:

- il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
- il Direttore generale degli affari dei culti;
- 2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
- 1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- 1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- 3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.

ART. 58

I proventi del patrimonio del Fondo edifici di culto, integrati nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 50, sono utilizzati per la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo, nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso.

La progettazione e l'esecuzione delle relative opere edilizie sono affidate, salve le competenze del Ministero dei beni culturali ed ambientali, al Ministero dei lavori pubblici.

ART. 59

Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno.

ART. 60

Sono estinti, dal 1° gennaio 1987, i rapporti perpetui reali e personali in forza dei quali il Fondo edifici di culto, quale successore dei Fondi soppressi di cui al precedente articolo 54 e dei patrimoni di cui all'articolo 55, ha diritto di riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni in denaro o in derrate di ammontare non superiore a lire sessantamila annue.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Gli uffici percettori chiudono le relative partite contabili, senza oneri per i debitori, dandone comunicazione agli obbligati e agli uffici interessati.

ART. 61

Il Fondo edifici di culto, con effetto dal 1° gennaio 1987, affranca i canoni enfiteutici perpetui o temporanei la cui spesa grava sui bilanci dei Fondi, delle aziende e dei patrimoni soppressi di cui agli articoli 54 e 55, mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore.

L'equivalente in denaro delle prestazioni in derrate è determinato con i criteri di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 62

I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987, salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi contratti assumendone gli oneri.

In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di contributo per le spese di volturazione e registrazione dei contratti.

ART. 63

L'affrancazione di tutte le altre prestazioni che gravano sui Fondi, aziende e patrimoni soppressi, di cui agli articoli 54 e 55, sotto qualsiasi forma determinate, si effettua mediante il pagamento di una somma pari a dieci volte la misura delle prestazioni stesse.

ART. 64

I soggetti, nei cui confronti si procede alle affrancazioni previste dagli articoli precedenti, devono comunicare, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento, l'eventuale rifiuto dell'indennizzo.

In caso di rifiuto si applica il procedimento di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 65

Il Fondo edifici di culto può alienare gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione secondo le norme che disciplinano la gestione dei beni disponibili dello Stato e degli enti ad esso assimilati, investendo il ricavato in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 66

Il clero addetto alle chiese della Santa Sindone e di Superga in Torino, del Pantheon e del Sudario in Roma, alle cappelle annesse ai palazzi ex reali di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, alla tenuta di San Rossore, all'oratorio entro il palazzo ex reale di Venezia, alle cappelle annesse ai palazzi di dimora e di villeggiatura degli ex sovrani e dell'ex famiglia reale e alle chiese parrocchiali di S. Gottardo al palazzo in Milano, di San Francesco di Paola in Napoli e di San Pietro in Palermo, è nominato liberamente, secondo il diritto canonico comune, dalla autorità ecclesiastica competente.

ART. 67

Al clero di cui all'articolo 66 in servizio al momento della entrata in vigore delle presenti norme viene conservato, a titolo di assegno vitalizio personale, l'emolumento di cui attualmente fruisce, rivalutabile nella stessa misura percentuale prevista per i dipendenti dello Stato dal relativo accordo triennale.

I salariati addetti alla Basilica di San Francesco di Paola in Napoli alla data del 1° luglio 1984, e che continuino nelle proprie mansioni alla data di entrata in vigore delle presenti norme, sono mantenuti in servizio.

ART. 68

Le chiese, le cappelle e l'oratorio di cui all'articolo 66 continuano ad appartenere agli enti che ne sono attualmente proprietari.

ART. 69

I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.

ART. 70

Le spese conseguenti all'attuazione degli articoli 67 e 69 gravano sul bilancio del Fondo edifici di culto, eccetto quelle attualmente a carico del bilancio della Presidenza della Repubblica.

ART. 71

Le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.

Per le confraternite esistenti al 7 giugno 1929, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dal primo comma dell'articolo 77 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, restano in vigore le disposizioni del medesimo articolo.

ART. 72

Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929 n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.

ART. 73

Le cessioni e ripartizioni previste dall'articolo 27 del Concordato dell'11 febbraio 1929 e dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in quanto non siano state ancora eseguite, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti.

ART. 74

Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848, e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168, e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme.

ART. 75

Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.

L'autorità statale e l'autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.

Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorità competente nell'ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana.

Dal Vaticano, 3 giugno 1985.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

L. S.

+ ACHILLE SILVESTRINI
Arcivescovo tit. di Novaliciana
Segretario del Consiglio
per gli Affari Pubblici della Chiesa

Scambio di lettere su l'insegnamento della Religione nella scuola

CONSIGLIO
PER GLI AFFARI PUBBLICI
DELLA CHIESA

N. 4000/85

Dal Vaticano, 3 giugno 1985

Signor Presidente del Consiglio,

con l'odierno scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo tra la Santa Sede e l'Italia del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 14 novembre st.a., le disposizioni in essi contenute entrano immediatamente in vigore a norma dei rispettivi articoli 13 e 5. In riferimento alla loro ordinata applicazione, è stato fatto presente che, mancando una « vacatio legis », potrebbero darsi alcune difficoltà, particolarmente per quanto concerne l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche in relazione ai calendari delle preiscrizioni ed iscrizioni nelle scuole dei diversi ordini e gradi.

Per tale ragione è stato sottoposto alla Santa Sede il seguente testo, nel quale si prevede la data del 30 novembre p.v. come termine di massima per la conclusione dell'intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e le competenti autorità scolastiche, prevista dal n. 5 del Protocollo addizionale dell'Accordo del 18 febbraio 1984:

« La contestuale entrata in vigore dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e delle nuove norme concernenti gli enti e beni ecclesiastici pone l'esigenza che le due Parti, con la reciproca collaborazione già dimostrata, emanino nei rispettivi ordinamenti le disposizioni di attuazione o regolamentari per le materie che le richiedono, e addivengano alla conclusione delle nuove previste intese a specificazione o integrazione delle norme concordatarie.

La Santa Sede e il Governo italiano, mentre confermano il loro impegno a far sì che si proceda con la maggior sollecitudine possibile a rendere pienamente operante il rinnovato sistema con-

A Sua Eccellenza
l'On. BETTINO CRAXI
Presidente del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana

cordatario, avranno cura in particolare — con riferimento all'art. 9 n. 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 ed al n. 5 del relativo Protocollo addizionale — che la prevista intesa fra la Conferenza Episcopale Italiana e la competente autorità scolastica sia conclusa entro il 30 novembre 1985: il che consentirà di rendere esecutivo il nuovo sistema delle iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1986-1987.

Resta poi inteso, in linea generale, che, nella fase transitoria, si debbano applicare, in quanto compatibili con le nuove norme concordatarie, le preesistenti disposizioni di attuazione e regolamentari ».

Con la presente ho l'onore di significare a Vostra Eccellenza l'adesione della Santa Sede a tali disposizioni e di chiederLe di voler comunicare il Suo consenso alle medesime.

Mi valgo volentieri dell'occasione per confermarLe, Signor Presidente del Consiglio, i sensi della mia più alta considerazione.

AGOSTINO CARD. CASAROLI

* * *

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 3 giugno 1985

Signor Cardinale,

con lettera N. 4000/85, in data odierna, l'Eminenza Vostra mi ha comunicato alcune considerazioni e suggerimenti sottoposti alla Santa Sede in riferimento all'attuazione delle nuove norme concordatarie relative all'insegnamento della religione nelle scuole, facendomi conoscere l'adesione ad esse della Santa Sede.

In riscontro alla lettera di Vostra Eminenza, sono lieto di parteciparLe anche il mio consenso.

Voglia gradire, Eminenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

B. CRAXI

A Sua Eminenza
il Signor Cardinale AGOSTINO CASAROLI
Segretario di Stato
CITTA' DEL VATICANO

Notificazione della Congregazione per i Sacramenti

Dal Vaticano, 3 giugno 1985

Entrando oggi in vigore le nuove norme concordatarie sul matrimonio in Italia, questa Congregazione richiama l'attenzione degli Ecc.mi Ordinari e dei Rev.mi Parroci su alcuni punti che è indispensabile tener presenti fin dall'inizio per l'esatta loro attuazione.

1. - I Parroci osserveranno scrupolosamente le disposizioni del n. 1 dell'art. 8 dell'Accordo del 18 febbraio 1984; e in particolare continueranno ad inviare senza indugio all'ufficiale dello stato civile uno degli originali dell'atto di matrimonio (art. 8, n. 1, comma IV, dell'Accordo), tranne nei casi in cui la trascrizione non può aver luogo (art. 8, commi II e III, e Protocollo addizionale n. 4 lett. a). In questi casi di impossibilità di trascrizione civile, i Parroci si atterranno a quanto dispone il can. 1071 p. 1 n. 2 del Codice di diritto canonico, e pertanto di regola non ammetteranno gli sposi al matrimonio se non dopo aver avuto la licenza dell'Ordinario; lo stesso faranno i Parroci in ogni altro caso in cui si ravvisino ragioni per non procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio (cfr. anche can. 1130).

Ulteriori istruzioni di carattere pastorale saranno date prossimamente.

2. - Si richiama pure l'attenzione degli Ecc.mi Ordinari e dei Rev.mi Parroci sulla disposizione dell'art. 8 n. 1, comma 1, dell'Accordo del 18 febbraio 1984, in forza della quale i contraenti possono chiedere che siano inserite nell'atto di matrimonio le dichiarazioni consentite secondo la legge civile: si tratta essenzialmente della dichiarazione di scelta del regime di separazione dei beni (art. 162, comma II, del Codice civile, modificato dall'art. 43 della legge 19 maggio 1975 n. 151) e del riconoscimento del figlio naturale (art. 254, comma I, del Codice civile, modificato dall'art. 106 della legge citata). E' da tener presente, a questo proposito, che il sacerdote o diacono che assiste al matrimonio assume le responsabilità previste dalla legge italiana per eventuale omissione o inesattezza della verbalizzazione di tali dichiarazioni.

3. - I pastori non mancheranno di rendere adeguatamente edotti i fedeli che il nuovo regolamento concordatario della materia matrimoniale non muta e non potrebbe in alcun modo mutare « la dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società », come è espressa-

mente ricordato nell'art. 8, n. 3, dell'Accordo di revisione del Concordato. Resta perciò fermo il grave obbligo morale e canonico, ribadito anche dal can. 1117, che hanno i cattolici di non contrarre matrimonio se non nella forma stabilita dalla Chiesa, e di rispettare il carattere sacramentale del matrimonio (cfr. can. 1055 par. 2), i suoi fini (can. 1055 par. 1), le sue proprietà essenziali (can. 1056). Nei documenti del Concilio Vaticano II si trova sintetizzata la dottrina della Chiesa in proposito; in particolare nella Costituzione 'Gaudium et spes', nn. 47-52, dove è messa in rilievo l'importanza in questa dottrina per il fatto che « il benessere della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con una felice situazione della comunità coniugale e familiare ».

Congregazione per i Sacramenti, 3 giugno 1985.

Il Card. Agostino Casaroli al Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Apostolico, 3 giugno 1985

Signor Presidente del Consiglio,

Con lo scambio, ora avvenuto, delle ratifiche del Sommo Pontefice e del Presidente della Repubblica Italiana, entrano in vigore l'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, ed il Protocollo del 15 novembre 1984, che approva le nuove norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato Italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

Da quelle date son passati ormai diversi mesi, durante i quali uomini e corpi politici ed ecclesiastici come studiosi del diritto hanno preso in attento esame le nuove disposizioni pattizie, per misurarne l'impatto nel concreto delle istituzioni e della vita della società italiana. Al rilievo della consensuale rinuncia da parte della Chiesa e dello Stato, a disposizioni che potevano apparire privilegiate o, in ogni caso, di maggiore e più definita sicurezza, non sono corrisposte, com'era ovvio del resto, valutazioni unanimi.

Per una obiettiva penetrazione delle nuove norme — la cui importanza sociale è da tutti riconosciuta — è tuttavia necessario rifarsi alla loro genesi, che ha richiesto lunga fatica ed approfondito impegno. E, all'origine delle nuove formulazioni, è senz'altro da riconoscere l'attenzione — e, direi, la preoccupazione — delle Parti contraenti di individuare quella non facile linea normativa, nella quale, quasi in un equilibrio dinamico, si potesse riscontrare il massimo di rispondenza alle nuove situazioni createsi, non solo dalla data della firma del Concordato Lateranense, ma da quella della stessa approvazione della nuova Costituzione dello Stato Italiano, e poi con la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Sono state comuni, infatti, la consapevolezza e la volontà di trovare non soltanto una soddisfacente composizione delle difficoltà a mano a mano percepite negli anni passati, quanto, ed ancor più, di aprire una via valida per l'avvenire.

E' appunto all'avvenire, che oggi prende il suo inizio ufficiale, che mi è caro rivolgere lo sguardo e l'augurio in questo momento. Un avvenire che se, in alcuni punti, si presenta con connotazioni profondamente, quando non essenzialmente, diverse dal passato, non può però — e non deve, a mio avviso, che confido però condiviso da Vostra Eccellenza e dal Governo e dal popolo italiano — essere considerato come

rottura, ma piuttosto quale maturazione di una realtà che è andata sviluppandosi, sia nei fatti, sia nella coscienza delle due Alte Parti contraenti.

Così, per fermarmi solo al punto che può apparire come quello maggiormente e quasi traumaticamente innovatore, ossia alla ammessa cessazione della vigenza del principio che affermava la religione cattolica come sola religione dello Stato, il cambiamento non vuol certo significare passaggio ad una situazione di disconoscimento, teorico o pratico, di una realtà sociale innegabile e di sostanziale rilievo, ossia del fatto che — lo ricorda l'articolo 9 dell'Accordo — « I principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano ».

E mi piace ugualmente ricordare, quale elemento di positivo e dinamico ottimismo per le future relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia, l'impegno assunto ad una « reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese » (Art. 1 dell'Accordo).

Iniziali inevitabili difficoltà di adattamento e d'avviamento di nuove formule e di nuovi sistemi non potranno stupire: per più di un punto, fra quelli, proprio, di più fondamentale e pratica portata, si è potuto, non senza ragione, parlare di « rischi »: assunti tuttavia per validi motivi e con la volontà e la previsione della possibilità di superarli adeguatamente. Più giusto, pertanto, sarebbe parlare piuttosto di « sfide » che i nuovi tempi ci pongono (mi riferisco in particolare, come è ovvio, alla Chiesa italiana, per conto della quale, e insieme con la quale, la Santa Sede ha proceduto: a Vostra Eccellenza, quale suo rappresentante, il pensare a quanto di nuovo gli Accordi oggi ratificati comportano per lo Stato italiano).

Ma, né i rischi hanno arrestato un progetto che all'una e all'altra Parte è apparso — nel succedersi di non pochi anni — richiesto dalle nuove circostanze, responsabilmente viste ed affrontate, né le sfide possono farci guardare con minore serenità ad un avvenire che, basato su una lettera e uno spirito improntati a leale volontà di mutuo rispetto e a propositi di fiduciosa collaborazione, noi confidiamo ricco di positive conseguenze al servizio del popolo italiano.

A questo popolo, così vicino e caro alla Sede Apostolica, ed ai responsabili dei suoi destini di civiltà e di benessere, a cominciare dal Signor Presidente della Repubblica, vanno in questa solenne circostanza l'espressione del mio sincero rispetto e il mio augurio.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri al Card. Agostino Casaroli

Palazzo Apostolico, 3 giugno 1985

Eminenza,

è grande merito della Santa Sede e dei governi della Repubblica Italiana di aver colto l'occasione storica fornitaci dalla lettera della Costituzione italiana e dai principi enunciati dal Concilio Vaticano II per stringere nuovi accordi di libertà e di collaborazione, a modifica degli antichi patti che regolavano i rapporti fra la Chiesa e lo Stato Italiano.

Io non ho dubbio alcuno sulla fecondità degli accordi che abbiamo raggiunto. Essi — ne sono certo — recheranno benefici a tutti: alla Chiesa, allo Stato, alla cattolicità, a tutti i cittadini italiani.

Sono accordi nuovi, maturati lentamente, all'unisono con la maturazione delle coscienze, e poggiano sui valori che ogni giorno di più tornano ad affermarsi come i valori fondamentali della storia dell'uomo: la libertà, la valorizzazione della personalità umana.

La storia non procede linearmente; le idee, i principi, i comportamenti spesso soggiacciono alle mode, alle convinzioni del tempo. Ma ciò che è dell'uomo, della sua natura, della sua verità rinasce sempre, riemerge, torna a splendere come oggi splende più luminoso di prima il concetto di libertà; la persona umana torna ad essere al centro di ogni attenzione, l'esigenza di spiritualità è una richiesta non più individuale ma collettiva, un bisogno di tutti e non dei singoli.

« Multa renascentur »: molte cose rinascono, che sembravano morte. Uno scrittore che amiamo, di certo anche a Voi gradito, ha detto che forse proprio questa è la legge dell'eternità: i valori antichi che di volta in volta riaffiorano e tornano ad imporsi, l'uomo, la sua dignità, i suoi diritti.

Su questo abbiamo costruito i nostri nuovi accordi e non credo che avremmo potuto guardare più lontano. Non abbiamo fatto nuove gabbie. Al contrario, abbiamo abbattuto i residui steccati per recuperare alla difesa della personalità umana tutte le forze che giudicavamo idonee e per stringere con esse patti di cooperazione e di collaborazione.

Davvero non credo che esistano traguardi più lontani percepibili dalla nostra vista; e se in qualche cosa abbiamo sbagliato, sono certo che ci vorranno molti e molti anni prima che questo errore possa rivelarsi. E' dunque con spirito di grande sincerità e di grande lealtà che noi abbiamo aderito ai nuovi accordi; e questo spirito prevarrà nel-

l'azione poiché non vedo per nessuno vantaggi maggiori di quelli che possono derivare da una effettiva vitalità dei nuovi accordi, da una effettiva cooperazione tra forze importanti che hanno a cuore lo stesso obiettivo: la promozione dell'uomo in tutte le sue dimensioni materiali e spirituali.

Possiamo avviarci sul nuovo cammino con cuore lieto ed animo sereno. Abbiamo tradotto in norme ciò che già stava nella coscienza dei cittadini italiani; abbiamo raccolto e coordinato nuove forze per il bene e l'elevazione degli uomini. Sono convinto che questo nostro agire darà buoni frutti.